



Regolamento sull'esame per il raccordo di materiali elettrici

del 1° luglio 2024 (Stato 1° marzo 2025)

L'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI,

visto gli art. 15 cpv. 1 lett. b e 21 dell'Ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT; RS 734.27), nonché gli art. 6 cpv. 2 e 8 cpv. 2 e 3 dell'Ordinanza del DATEC del 30 aprile 2018 sugli impianti elettrici a bassa tensione (O-DATEC OIBT; RS 734.272.3),

stabilisce:

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'esame dell'ESTI per il raccordo di materiali elettrici.

Art. 2 Condizioni di ammissione

¹ È ammesso all'esame chi ha compiuto il diciottesimo anno d'età e che, giusta il cpv. 2 in seguito, presenta la prova di aver frequentato un corso per la prima verifica conformemente alla norma SN 411000 (Norma sugli impianti a bassa tensione; NIBT).

² I contenuti necessari del corso e del relativo certificato sono definiti nell'allegato alla direttiva, conformemente all'art. 4. La durata del corso deve essere di almeno 12 lezioni e al momento dell'iscrizione all'esame la conclusione del corso non deve risalire a più di 3 anni prima.

³ Le persone titolari di un attestato di capacità «installatore elettricista AFC» o «eletttricista di montaggio AFC» o di un diploma estero equivalente, che hanno iniziato la formazione a partire dal 2015 sono ammesse all'esame senza l'attestato del completamento di un corso secondo il precedente cpv. 2.

Le persone titolari di un attestato di capacità «installatore elettricista AFC» o «eletttricista di montaggio AFC» o di un diploma estero equivalente, che hanno iniziato la formazione prima del 2015 sono ammesse all'esame se dimostrano di aver portato a termine una formazione supplementare definita da EIT.swiss, che le abilita a svolgere la prima verifica, oppure il corso secondo il precedente cpv. 2.

⁴ La commissione d'esame decide se le condizioni d'ammissione sono soddisfatte.

Art. 3 Scopo dell'esame, materie d'esame

Si applicano gli artt. 7 cpv. 2 e 8 O-DATEC OIBT.

Art. 4 Requisiti e materia d'esame

¹ Gli obiettivi di apprendimento, i contenuti didattici e la materia sono disciplinati in una direttiva separata.

² L'ispettorato può verificare le capacità dei candidati d'effettuare delle prime verifiche corrette tramite controlli salutari con domande e misurazioni pratiche.¹

¹ Introdotto il 1° marzo 2025.

Art. 5 Organizzazione, valutazione e ripetizione dell'esame

Si applicano gli artt. 9-11 O-DATEC OIBT.

Art. 6 Certificato

Si applica l'art. 12 O-DATEC OIBT.

Art. 7 Tasse

¹ Per lo svolgimento degli esami, l'Ispettorato riscuote tasse conformemente agli art. 9 e 10 dell'ordinanza del 7 dicembre 1992 sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte². Al momento dell'iscrizione l'Ispettorato richiede il pagamento anticipato della tassa d'esame.

² La tassa è ridotta se il candidato o la candidata non può partecipare all'esame per motivi validi subentrati successivamente all'iscrizione. In questo caso la quota corrispondente del pagamento anticipato è rimborsata. Se il candidato o la candidata si ritira dall'esame dopo la conferma della relativa data d'esame, sono addebitate le spese amministrative sostenute.³

³ Se il candidato o la candidata si ritira dall'esame senza addurre validi motivi oppure non si presenta all'esame ingiustificatamente, viene addebitata l'intera tassa d'esame.

⁴ Per il rilascio dell'autorizzazione al detentore (azienda) viene prelevata una tassa separata giusta l'art. 9 cpv. 1 Ordinanza ESTI.

Art. 8 Abrogazione del diritto vigente

Il regolamento dell'ESTI del 1° marzo 2023 sull'esame per il raccordo di materiali elettrici a bassa tensione è abrogato per il 31 dicembre 2024.

Art. 9 Disposizioni transitorie

¹ Gli esami secondo il regolamento del 1° luglio 2024 si svolgeranno a partire dal 1° gennaio 2025.

² Per chi si iscrive all'esame con una data a partire dal 1° gennaio 2025, si applica il regolamento del 1° luglio 2024.

³ Chi non ha superato l'esame secondo il regolamento del 1° marzo 2023 può:

- a) ripetere l'esame due volte secondo il regolamento del 1° marzo 2023, fermo restando che dopo il 31 dicembre 2026 non saranno più previste ripetizioni secondo il regolamento del 1° marzo 2023; oppure
- b) ripetere l'esame due volte secondo il regolamento del 1° luglio 2024 presentando una prova ai sensi del precedente art. 2 cpv. 2; tutte le materie devono essere ripetute. I precedenti artt. 2 cpv. 3 e art. 2 cpv. 4 si applicano per analogia anche alla ripetizione dell'esame.

Art. 10 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2024.

Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI

Daniel Otti
Direttore

² Ordinanza ESTI; RS 734.24.

³ Art. 15 cpv. 2 O-DATEC OIBT.